



CITTÀ DI VERCELLI

SEGRETERIA GENERALE

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE, IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DIMISSIONARI, PER L'ISTITUZIONE "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F.A.VALLOTTI" – RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

IL SINDACO

Richiamata la delibera di C.C. n. 52 del 17.07.2014 ad oggetto: "Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società Partecipate", il cui estratto costituisce allegato n.1 del presente avviso;

Visto il regolamento speciale dell'Istituzione "Scuola Comunale di Musica F. A. Vallotti" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 9.09.2003, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Vercelli - sezione Statuto e Regolamenti - Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi Per i Giovani e Piano Strategico;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e art. 6, comma 3, del regolamento menzionato, risulta necessario procedere alla sostituzione dei componenti dimessisi per il rinnovo delle cariche per il Consiglio di Amministrazione e del Presidente rappresentanti del Comune di Vercelli;

Richiamato il precedente avviso del 28 luglio 2016 pubblicato all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente;

Dato atto che sono pervenute numero 3 istanze di disponibilità alla nomina quali componenti in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Vallotti;

Ritenuto che le suddette disponibilità sono insufficienti alla nomina di tutti i componenti ed, inoltre, si ritiene di dare una ulteriore opportunità ai cittadini interessati, al fine di poter scegliere tra un numero di candidati almeno superiore ai posti da ricoprire;

Visto lo Statuto del Comune di Vercelli;

Visto il modello di domanda allegato n.2;

Dato atto che il termine di raccolta delle candidature è fissato entro 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio;

Precisato che le cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite;

Visti:

- gli artt. 10 e 11 del D.L. 235/2012
- gli artt. 60 e 63 del T.U.E.L.
- l'art. 50, commi 8 e 9, del T.U.E.L.
- l'art. 20 del DLgs n. 39/2013

RENDE NOTO

che questa Amministrazione Comunale, per quanto evidenziato in premessa, deve provvedere alla nomina per l'Istituzione "Scuola Comunale di Musica F.A. Vallotti" del Presidente e di n. 3 componenti in seno al Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate;

INVITA

gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia, a comunicare la propria disponibilità mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R.445/2000, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato n.2).

COMUNICA

- Le modalità di presentazione della domanda:

- ❖ recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo in p.zza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00);
- ❖ a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it;
- ❖ a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti)

- Ai servizi competenti, di dare pubblicità del presente avviso nei seguenti modi:

- Albo Pretorio
- sul Sito Istituzionale: in Homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente/Enti Controllati
- comunicato stampa ai giornali locali.

Vercelli, 18 AGO. 2016



IL SINDACO
MAURA FORTE

Allegato 1)

(Approvato con modificazioni - deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17/7/2014)

INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI E LE REVOCHE DI COMPETENZA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE.

INDICE

ART. 1 – Requisiti

ART. 2 – Incompatibilità

ART. 3 – Modalità procedimentali

ART. 4 – Segnalazioni

ART. 5 - Revoca

ART. 1

REQUISITI

1. I nominati ed i designati in rappresentanza del Comune presso Aziende, Istituzioni, Enti e Società partecipate non devono versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali e in nessuna delle cause ostative o di sospensione e decadenza previste dagli artt. 10 e 11 del D.L.gs. n. 235/2012.
2. I nominati dovranno altresì rispettare le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti previsti in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 39/2013.
3. La scelta sarà effettuata evitando situazioni di conflitto di interesse e tenendo conto del possesso di:
 - competenza tecnica e/o amministrativa, professionalità e, per quanto possibile, esperienza nel settore di attività dell'Ente;
 - capacità di visione dinamica ed aggiornata della gestione dell'Ente o Azienda o Istituzione o Società partecipata, intesa come capacità di creare prospettive di sviluppo e/o di coordinamento;
 - adeguato titolo di studio;
 - documentata attività di studio, insegnamento o ricerca attinenti al settore di attività dell'Ente.
4. I requisiti di competenza e professionalità devono essere dichiarati e documentati mediante curriculum vitae.

ART. 2

INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili con la posizione di rappresentante del Comune in Aziende, Istituzioni, Enti o Società partecipate:
 - il coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Sindaco e gli Assessori e i parenti entro il 2° grado dei Consiglieri Comunali;

- i Segretari di Partiti e movimenti politici, nonché i legali rappresentanti o presidenti di associazioni politiche.

ART. 3

MODALITA' PROCEDIMENTALI

Almeno 15 giorni prima di procedere alle nomine, il Sindaco rende pubblici, tramite avviso, il ruolo ed i requisiti relativi alla carica da assegnare mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet e mediante comunicato stampa ai giornali locali, al fine di assicurare la massima diffusione e trasparenza. Le proposte di candidatura, unitamente ai curriculum vitae, devono pervenire al Comune entro il termine indicato nell'avviso.

Per provvedere alle nomine o designazioni di rappresentanti, il Sindaco individua i soggetti da nominare o designare, ai quali trasmette copia dello Statuto o altra norma che disciplina l'Ente per il quale si deve provvedere alla nomina o designazione, con l'invito a comunicare sia la propria disponibilità che la dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 e la dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità. Ottenuto l'assenso provvede alla relativa nomina o designazione e a dare comunicazione al Consiglio Comunale a termine di Statuto.

Ogni rappresentante è tenuto ad inviare, entro il 30 Aprile di ciascun anno, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, una dettagliata relazione sulla propria attività nell'organismo in cui è stato nominato.

Il Presidente del Consiglio Comunale metterà a disposizione di ciascun consigliere comunale le relazioni ricevute.

ART. 4

SEGNALAZIONI

Per favorire il coinvolgimento della comunità nella scelta dei rappresentanti del Comune, potranno essere inviate proposte di nomina sia da parte di singoli cittadini che da parte delle Associazioni di categoria, professionali, sindacali, culturali e di volontariato cittadine. Tali proposte dovranno essere corredate dagli elementi richiesti all'art. 1.

ART. 5

REVOCA

1. I rappresentanti del Comune presso i diversi Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate potranno essere revocati qualora risultino responsabili di forme di gestione in contrasto con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del settore in cui si trovino ad operare. A tal fine dovranno relazionare periodicamente al Sindaco sull'attività svolta in adempimento dell'incarico ricoperto. Saranno revocati qualora, successivamente alla nomina, si verifichino motivi di incompatibilità con l'incarico ricoperto.

2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato al Consiglio Comunale a termine di Statuto.

AL SINDACO
del Comune di Vercelli
p.zza Municipio 5
13100 VERCELLI

OGGETTO: DOMANDA PER LA NOMINA DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F. A. VALLOTTI"

Io sottoscritto/a nato/a
il.....residente.....via
.....CAP.....tel.....fax.....
cellulare.....e-mail.....
PEC

Visto l'avviso del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio, relativo all'Istituzione in oggetto;

PRESENTO

la mia candidatura per l'incarico di componente:

- Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Scuola Comunale di Musica Francesco Antonio Vallotti"
- Presidente dell'Istituzione "Scuola Comunale di Musica Francesco Antonio Vallotti"

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARO

- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione sopraccitato;
- di aver preso visione e di accettare le condizioni causa di cessazione dell'incarico, descritte nello Statuto di riferimento, fatto salvo il permanere dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico.
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del T.U.E.L., ovvero:
1. di non essere titolare dell'organo di revisione che esercita poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'ISTITUZIONE della cui nomina si tratta, oltre che nel Comune di Vercelli, nonché dipendente che dirige e coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5 del T.U.E.L.);

2. di non essere dipendente dell'ISTITUZIONE della cui nomina si tratta e di non essere dipendente del Comune di Vercelli (art. 60, comma 1, punto 7 del T.U.E.L.);
3. di non essere amministratore o dipendente, con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale dell'ISTITUZIONE, della cui nomina si tratta, dipendente dal Comune di Vercelli (art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL);
4. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto, azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell'azienda della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate (art. 63, comma 1, punto 1, del TUEL);
5. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'azienda della cui nomina si tratta, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'azienda della cui nomina si tratta, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione (art. 63, comma 1, punto 2, del TUEL);
6. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dell'ISTITUZIONE (art. 63, comma 1, punto 3, del TUEL);
7. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il Comune (art. 63, comma 1, punto 4, del TUEL);
8. di avere estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, verso il Comune o verso l'ISTITUZIONE della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune o dell'ISTITUZIONE stessa (art. 63 comma 1, punto 5, del TUEL);
9. di non essere stato legalmente messo in mora avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ISTITUZIONE di cui si tratta (art.63, comma 1 punto 6 del TUEL);
10. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venirsi a trovare nel corso dell'incarico in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti dal 4 al 9 della dichiarazione stessa (art. 63, comma 1, punto 7 del T.U.E.L.);

- di non essere certificato appartenente ad associazioni segrete di cui alla L.17/1982;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera s, del D.L.174/2012, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L.213/2012;
- di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità previste dell'art. 53, comma 16, del D.Lgs.165/2001, così come modificato dall'art.21 del D.Lgs. 39/2013;
- di non trovarmi nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013;
- che non sussistono a mio carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;

DICHIARO, ALTRESI'

1. che in caso di nomina mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Vercelli;

2. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche (indicare periodo):
.....

3. di ricoprire le seguenti cariche pubbliche:
.....

4. di avere:

a) un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con il Comune di Vercelli, compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000:

NO

SI (specificare:)

b) un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente per il quale è proposta la candidatura:

NO

SI (specificare:)

5. che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Vercelli o con l'Ente sopraindicato;

6. di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;

7. di non essere stato amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistono procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni di legge;

NO

SI

in caso affermativo specificare enti/società:
.....

9. di essere in quiescenza dal e di essere informato della disposizione dell'art. 6 della Legge n. 114/2014 di conversione dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, come modificato dalla Legge n. 135/2012 e modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 7.8.2015;

10. ai sensi dell'art. 1 commi 471 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) (**si veda allegato 3**) di godere – a carico delle finanze pubbliche – delle seguenti retribuzioni o emolumenti comunque denominati, compreso quello pensionistico (*elenca gli importi ed enti erogatori*)
.....

DICHIARO, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE:

- che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18,19,20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e s.m. e i.;
- che i dati relativi ai nominati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- che, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2015 in ambito a provvedimenti in materia di Trasparenza, anche per i candidati non nominati si procederà alla pubblicazione del Curriculum Vitae presentato in allegato, sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, e che, in tal caso, si chiede di sottrarre alla pubblicazione i propri dati personali come di seguito espressamente indicati (*n.b. cancellare quelli non di interesse*):
 - luogo di nascita
 - stato civile
 - residenza
 - codice fiscale/partita iva
 - numeri telefono
 - indirizzi email/PEC

Luogo e data

(Firma per esteso leggibile)

ALLEGRO

- Curriculum vitae
- Fotocopia documento di identità
- Eventuale elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, riferiti agli ultimi due anni. (specificare con riferimento a ciascun incarico o carica: l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)
- Eventuale ulteriore documentazione (descrivere)

Luogo e data

(Firma per esteso leggibile)

ALLEGATO 3 - Riferimenti Normativi

CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013

L'interessato a presentare la propria candidatura è tenuto a dichiarare, sotto propria personale responsabilità, la sussistenza/insussistenza delle seguenti cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013:

- cause di inconferibilità:

- > essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al capo I tit II libro II codice penale;
- > nei due anni precedenti, aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico (cariche di Presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o dirigente);
- > nei due anni precedenti, aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- > nei 2 anni precedenti, essere stato componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico;
- > nell'anno precedente, aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché essere stato presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

- cause di incompatibilità:

- > l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico (se incarico di vertice o incarico dirigenziale che comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferiscono l'incarico), di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico;
- > svolgere in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune (se incarico di presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato);
- > ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, viceministro, ministro, sottosegretario di stato, commissario straordinario del governo o parlamentare
- > ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico
- > ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione ricompresi nella Regione Piemonte.
- > trovarsi in una delle ipotesi previste dagli artt. 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972.

D.L. 201/2011

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di

chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) – (art. 1 commi 471 e seguenti)

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Vedasi inoltre circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2014.

Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).

art. 5

...9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica

(ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza (a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi, e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.) (29)

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Legge n. 124 del 7.8.2015 art. 17, comma 3.

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

